



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

Via Umberto I, 39 - 03030 PESCOSOLIDO (FR) - Tel. 0776 886020 - Fax 0776 1801023 - Codice Fiscale 00199660606

Sito Web www.comune.pescosolido.fr.it

E-mail: comune@comune.pescosolido.fr.it

Ordinanza n. 09 del 22.05.2020

Pec: comunepescosolido@arcmediapec.it

IL SINDACO

CONSIDERATO che in concomitanza dell'arrivo della stagione estiva, le elevate temperature, spesso accompagnate da intensa ventilazione, comportano un notevole rischio per l'insorgere di incendi;

RITENUTO doveroso sottolineare l'esigenza di una intensificazione delle attività di prevenzione generale contro tale rischio;

CONSIDERATO che la presenza di siepi e piante sporgenti dagli argini delle strade aumenta notevolmente il potenziale pericolo di innesco di incendi;

RILEVATO che occorre prevenire tali situazioni intimando la pulizia dei terreni adiacenti le strade pubbliche e vietando accensioni di fuochi all'aperto;

VISTA la legge quadro in materia di incendi boschivi, n. 353 del 21.11.00;

VISTO il comma 6-bis dell'art. 182 del D.Lgs n. 152/2006 che ha modificato la legge 11 agosto 2014, n. 116 introducendo il divieto di combustione dei residui vegetali, agricoli o forestali durante il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione;

VISTA la nota prot. n. 442363 del 20.05.2020 dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio ad oggetto: "Campagna antincendio boschivo 2020";

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/00;

ORDINA

A tutti i proprietari/conduttori di terreni ricadenti nel territorio comunale di effettuare l'estirpazione di erbacce, arbusti e quant'altro possa essere causa di potenziali incendi, effettuando anche il taglio, la sistemazione e la pulitura di siepi e rami prospicienti le strade pubbliche;

E' fatto divieto su tutto il territorio comunale, fino al 30.09.2020, di accendere fuochi all'aperto;

E' ammesso il solo bruciamento del materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni, in piccoli cumuli ed in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, purché avvenga lontano dalla vegetazione circostante e dalle strutture ed infrastrutture presenti. In ogni caso l'uso del fuoco deve avvenire con cautela dalle ore 06.00 alle ore 10.00, ad esclusione delle giornate calde e ventose. Della data di bruciamento, con indicazione precisa del luogo, della superficie e della vegetazione interessata, delle modalità dell'esecuzione dello stesso, delle cautele che si intendono adottare, nonché dei nominativi dei responsabili delle operazioni dovrà darsi di volta in volta preventiva comunicazione agli Uffici Comunali. Inoltre è fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato. Di quanto sopra detto l'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità ed oneri anche nei confronti di terzi.

Ferme restando le disposizioni previste da norme speciali vigenti in materia, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00;

La Forza Pubblica e gli Agenti di Polizia Locale sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 22.05.2020



Il Sindaco
Donato Enrico Bellisario